

**DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2020**

**395/2020/R/EEL**

**MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 568/2019/R/EEL E AL TIT IN  
MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI PRELIEVI E DELLE IMMISSIONI DI  
ENERGIA REATTIVA, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1130<sup>a</sup> riunione del 20 ottobre 2020

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, 29 luglio e 7 ottobre 2020;
- i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 25 marzo 2020, n.19, 16 maggio 2020, n. 33 e 30 luglio 2020, n.83;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, 8 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020;
- le circolari del Ministero dello Sviluppo economico del 31 marzo 2020 e del 30 aprile 2020;
- le linee guida del Ministero dello Sviluppo economico del 16 giugno 2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 9 aprile 2019, 126/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 76/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2020, 86/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 94/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2020, 117/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2020, 123/2020R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2020, 124/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2020, 140/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2020, 148/2020/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/rif;
- il documento per la consultazione 4 agosto 2020, 313/2020/R/com;
- il documento per la consultazione 15 settembre 2020, 335/2020/R/eel;
- i Comunicati dell’Autorità dell’11 e 16 marzo 2020 relativi all’“Emergenza Covid-19”;
- la nota di Federacciai del 2 luglio 2020, prot. 205/20 (prot. Autorità 21006 del 2 luglio 2020 - di seguito: nota del 2 luglio 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 568/2019/R/eel l’Autorità ha aggiornato la regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva per il semiperiodo 2020-23, con particolare riferimento ai livelli minimi del fattore di potenza ed ai corrispettivi unitari da applicare al superamento di tali livelli per:
  - a) prelievi e immissioni di energia reattiva dei clienti finali e delle imprese distributrici, in alta e altissima tensione;
  - b) immissioni di energia reattiva dei clienti finali in media e bassa tensione;
  - c) transiti di energia reattiva tra reti di distribuzione;
- con il medesimo provvedimento l’Autorità ha previsto che la regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva, come sopra aggiornata, decorra con gradualità, per tener conto delle problematiche segnalate in sede di consultazione:
  - d) l’applicazione dei nuovi limiti al fattore di potenza:
    - dal 2021 con riferimento ai prelievi di energia reattiva dei clienti finali in alta e altissima tensione e delle imprese distributrici;
    - dal 2022 con riferimento alle immissioni di energia reattiva dei clienti finali e delle imprese distributrici, per tutti i livelli di tensione;
  - e) l’applicazione dei nuovi corrispettivi unitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), dal 2022.

**CONSIDERATO CHE:**

- in seguito alle misure adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid-19 e tenuto conto dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - prorogato dapprima sino al 15 ottobre 2020 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e successivamente sino al 31 gennaio 2021 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 - l’Autorità ha adottato diverse iniziative a sostegno di operatori e utenti/clienti finali in tutti i settori regolati;
- nel comunicato dell’11 marzo 2020 l’Autorità ha tra l’altro affermato che:
  - *“la condizione di stato di emergenza, che riguarda tutto il Paese, costituisce un elemento di cui terrà necessariamente conto ai fini*

*dell'applicazione delle discipline regolatorie introdotte nei settori di propria competenza ...”;*

- *“sono poi allo studio in queste ore ulteriori provvedimenti a sostegno dei consumatori e utenti”;*
- è inoltre noto come le misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 adottate a livello governativo abbiano comportato la sospensione delle attività non essenziali nel periodo 23 marzo 2020 - 3 maggio 2020, con effetti critici che inevitabilmente si sono ripercossi su attività dal carattere essenziale ed a periodi di tempo successivi a quello della sospensione delle attività non essenziali;
- analoghe misure di contrasto e contenimento sono state adottate in Europa e nel mondo intero, con il risultato che molte attività di carattere tecnico e commerciale di settori dell'industria privata hanno dovuto essere sospese e riprogrammate.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la nota del 2 luglio 2020 Federacciai ha comunicato all'Autorità che, al fine di ottemperare alle disposizioni introdotte dalla deliberazione 568/2019/R/eel in materia di energia reattiva, le aziende del settore siderurgico *“si sono immediatamente attivate con le principali Società impiantistiche internazionali per definire modalità e tempistiche per la fornitura dell'impiantistica necessaria agli adeguamenti richiesti”* dai nuovi limiti di energia reattiva prelevata ed immessa, ma *“la sopravvenuta emergenza sanitaria globale ha finora impedito di poter effettuare le necessarie attività di approfondimento tecnico con i potenziali fornitori, principalmente esteri, per l'impossibilità degli stessi di effettuare i necessari sopralluoghi.”;*
- con la medesima nota, Federacciai ha chiesto all'Autorità *“di posticipare, a causa della persistente impossibilità di procedere all'approvvigionamento ad all'installazione dell'impiantistica necessaria, di almeno 18 mesi le date previste di entrata in vigore della nuova regolamentazione relativa ai prelievi ed alle immissioni di energia reattiva.”.*

#### **RITENUTO:**

- che l'esigenza espressa da Federacciai di posticipare l'entrata in vigore dell'aggiornamento della regolazione dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva sia condivisibile alla luce sia di quanto sopra considerato sia delle oggettive criticità di approvvigionamento dell'impiantistica necessaria agli adeguamenti richiesti dalla nuova regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva causate dall'emergenza sanitaria tuttora in corso;
- che la posticipazione di 18 mesi dell'entrata in vigore dell'aggiornamento della regolazione dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva, richiesta da Federacciai per procedere all'approvvigionamento e all'installazione

dell'impiantistica necessaria all'attività di rifasamento, sia eccessiva in relazione alla durata del periodo di sospensione delle attività non essenziali e debba riguardare esclusivamente l'applicazione dei nuovi limiti al fattore di potenza per i prelievi di energia reattiva;

- che le criticità espresse da Federacciai possano ragionevolmente interessare attività effettuate da altri soggetti operanti nel settore manifatturiero, di cui la siderurgia rappresenta un rilevante aspetto caratterizzato da forti prelievi di energia, ed in generale una più ampia platea di clienti finali operanti nel settore industriale;
- opportuno non effettuare distinzioni tra utenti delle reti elettriche, nello specifico tra clienti finali e imprese distributrici ai fini dell'entrata in vigore dei nuovi limiti ai prelievi di energia reattiva, anche per evitare di introdurre complessità amministrative di scarso beneficio sistemico;
- pertanto congruo posticipare al 1 gennaio 2022 l'applicazione dei nuovi limiti al fattore di potenza per i prelievi di energia reattiva dei clienti finali in alta e altissima tensione e delle imprese distributrici;
- di confermare al 1 gennaio 2022 l'applicazione dei nuovi limiti al fattore di potenza per le immissioni di energia reattiva dei clienti finali e delle imprese distributrici, l'applicazione dei nuovi corrispettivi unitari per prelievi e immissioni di energia reattiva, oltre a quanto previsto con la deliberazione 568/2019/R/eel in ordine alla determinazione, all'aggiornamento ed alla destinazione dei corrispettivi unitari per i prelievi, le immissioni ed i transiti di energia reattiva
- che l'evoluzione dell'attuale contesto sanitario e le eventuali misure d'urgenza che le autorità competenti dovessero nuovamente adottare debbano essere oggetto di attenzione da parte dell'Autorità

## **DELIBERA**

1. di modificare l'articolo 4 della deliberazione 568/2019/R/eel come di seguito indicato:
  - a) al comma 4.1, le parole "l'anno 2020" sono sostituite dalle parole "gli anni 2020 e 2021";
  - b) il comma 4.2 è sostituito dal seguente comma:

“Con successivo provvedimento, con vigenza dal 2022 sono modificati, in coerenza con quanto precisato in premessa e nella deliberazione 395/2020/R/eel:

    - a) i limiti del fattore di potenza in prelievo di energia reattiva, per clienti finali e imprese distributrici in alta e altissima tensione e per imprese distributrici in bassa e media tensione;
    - b) i limiti del fattore di potenza in immissione di energia reattiva per ogni livello di tensione;

- c) i corrispettivi per eccessivi prelievi e immissioni di energia reattiva.”;
- c) il comma 4.3 è abrogato;
- 2. di modificare il titolo della Tabella 5 del TIT, eliminando le parole “per il biennio 2020-2021”;
- 3. di modificare la Tabella 5 del TIT come di seguito indicato:
  - a) le parole “per il 2020:” sono eliminate;
  - b) la cella contenente le parole “per il 2021: compresa tra il 33% ed il 75% dell'energia attiva” è eliminata;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione, la deliberazione 568/2019/R/eel e la Tabella 5 allegata al TIT come modificate dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

20 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*